

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta

in virtù dell'art. 2, art. 41, art. 85 cpv.2, art. 89, art. 92 cpv. 5, art. 101, art. 102 cpv. 4, art. 104, art. 109 cpv. 3, art. 111 cpv. 2, art. 122, art. 132, art. 139 cpv. 2, art. 140 cpv. 1, art. 144 cpv. 5, art. 145, art. 159 cpv. 1, art. 161 cpv. 1 e 2, art. 167 cpv. 3, art. 171, art. 172, art. 182 cpv. 4, art. 188, art. 196 e art. 197 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) del 14 dicembre 1990¹⁾ e art. 17 cpv. 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta del 19 ottobre 1993 (OIFo)²⁾ nonché art. 15 cpv. 3 della Costituzione cantonale³⁾

emanata dal Gran Consiglio il 1° giugno 1995⁴⁾

I. Autorità (art. 104 LIFD)⁵⁾

Art. 1

L'esecuzione della LIFD⁶⁾ rispettivamente l'amministrazione della giustizia competono:

Esecuzione e
amministrazione
della giustizia

- a) all'Amministrazione cantonale delle imposte quale amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta;
- b) agli uffici fiscali comunali;
- c) al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni quale commissione di ricorso in materia fiscale per l'imposta federale diretta;
- d) alle autorità inquirenti e giudiziarie giusta la legge cantonale sulla giustizia penale (LGP)¹⁾.

¹⁾ RS 642.11

²⁾ RS 642.118.2

³⁾ CSC 110.100

⁴⁾ M del 7 feb. 1995, 6; PGC 1995/96, 147

⁵⁾ RS 642.11

⁶⁾ RS 642.11

II. Compiti**Art. 2**

1. Amministrazione cantonale delle imposte

Oltre ai compiti assegnategli dalle particolari disposizioni della legge federale e dalla presente ordinanza, all'Amministrazione cantonale delle imposte spettano in particolare:

- a) la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta;
- b) la tenuta del registro fiscale per le imposte sul reddito delle persone fisiche;
- c) la riscossione delle imposte alla fonte per quanto ciò non rientri nella sfera di competenza dei comuni;
- d) il perseguimento in caso di sottrazione d'imposta e di violazione degli obblighi procedurali giusta l'articolo 182 capoverso 4 LIFD²⁾;
- e) la rappresentanza del Cantone all'atto di stabilire le aliquote per la ritenuta alla fonte delle persone fisiche giusta l'articolo 85 capoverso 2 LIFD, di fissare gli importi minimi di riscossione ai sensi dell'articolo 92 capoverso 5 LIFD e nella Commissione federale di condono tenor l'articolo 102 capoverso 4 LIFD;
- f) la cooperazione nel determinare la quota forfettaria della Confederazione ai proventi delle imposte alla fonte giusta l'articolo 17 capoverso 2 OIFo³⁾;
- g) la consegna periodica delle imposte e i conteggi annui con la Confederazione in virtù degli articoli 89, 101 e 196 LIFD;
- h) il condono di importi tributari fino all'ammontare fissato dal Dipartimento federale delle finanze giusta l'articolo 167 capoverso 3 LIFD;
- i) la ripartizione delle quote cantonali all'imposta federale diretta tenor l'articolo 111 capoverso 2 e articolo 197 LIFD.

Art. 3

2. Uffici fiscali comunali

Agli uffici fiscali comunali competono:

¹⁾ CSC 350.000

²⁾ RS 642.11

³⁾ RS 642.118.2

- a) la preparazione e la collaborazione in materia di tassazione dell'imposta sul reddito giusta le istruzioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte;
- b) la cooperazione nell'allestimento e nella tenuta del registro fiscale per le imposte sul reddito;
- c) la riscossione delle imposte alla fonte ai sensi degli articoli 83, 91, 92 e 97 LIFD¹⁾;
- d) la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta nei casi illustrati all'articolo 161 capoverso 4 lettera a) LIFD.

Art. 4

¹ Il Tribunale amministrativo è la commissione cantonale di ricorso in materia fiscale per l'imposta federale diretta. ³ Tribunale amministrativo

² Il Tribunale amministrativo è l'unica autorità cantonale di ricorso.

Art. 5

Il perseguimento e il giudizio di delitti ai sensi degli articoli 186 e 187 LIFD²⁾ spettano alle autorità inquirenti e giudiziarie giusta la legge cantonale sulla giustizia penale (LGP)³⁾. ⁴ Autorità penali

III. Imposizioni delle persone fisiche**Art. 6⁴⁾**

Le imposte sul reddito vengono determinate giusta l'articolo 41 e gli articoli 208-220 LIFD⁵⁾. Determinazione delle imposte

¹⁾ RS 642.11

²⁾ RS 642.11

³⁾ CSC 350.000

⁴⁾ Testo giusta DGC del 30 mar. 1999; M del 17 nov. 1998, 209; PGC 1998/99, 518; entrato in vigore il 1° gen. 2001

⁵⁾ RS 642.11

720.550 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta

IV. Procedura

Art. 7

1. Reclamo (art. 132 LIFD) ¹ I reclami devono essere inoltrati all'Amministrazione cantonale delle imposte.

² Se il reclamo è presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata, il contribuente può chiedere che il reclamo sia trasmesso come ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 8

2. Ricorso (art. 140 cpv. 1, art. 144 cpv. 5 LIFD) ¹ I ricorsi contro decisioni su reclamo devono essere inoltrati al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

² L'ammontare delle spese della procedura di ricorso si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni (LTA) ¹⁾.

Art. 9

La procedura di reclamo e di ricorso si conforma alle disposizioni determinanti per le imposte cantonali alla fonte.

3. Imposte alla fonte (art. 139 cpv. 2 LIFD)

Art. 10

L'allestimento dell'inventario e l'apposizione dei sigilli avvengono per mano dell'Amministrazione cantonale delle imposte o sono da essa ordinati.

4. Inventario e apposizione dei sigilli (art. 159 cpv. 1 LIFD)

Art. 11

¹ Il registro di commercio comunica immediatamente all'Amministrazione cantonale delle imposte ogni notifica di cancellazione di una persona giuridica ai sensi dell'articolo 49 LIFD ²⁾.

5. Cancellazione nel registro di commercio (art. 171 LIFD)

² Una persona giuridica può essere cancellata nel registro di commercio unicamente con l'approvazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 12

L'Amministrazione cantonale delle imposte emana, in collaborazione con l'Ispettorato cantonale del registro fondiario, le necessarie istruzioni per la semplice regolamentazione della procedura d'approvazione.

6. Iscrizione nel registro fondiario (art. 172 LIFD)

Art. 13

La procedura penale causa frode fiscale e appropriazione indebita d'imposte alla fonte si conforma alla legge sulla giustizia penale (LGP). ³⁾

7. Delitti fiscali (art. 186 sgg. LIFD)

¹⁾ CSC 370.100

²⁾ RS 642.11

³⁾ CSC 350.000

V. Riscossione**Art. 14**

1. Autorità di riscossione (art. 160 LIFD)

¹ Le imposte alla fonte giusta l'articolo 3 lettera c) sono riscosse dagli uffici fiscali comunali.

² L'autorità di riscossione per le altre imposte, compresi i recuperi d'imposta e le multe fiscali, è l'Amministrazione cantonale delle imposte.

³ Se un contribuente lascia la Svizzera, la riscossione delle imposte avviene per mano del comune.

⁴ Gli uffici fiscali comunali consegnano semestralmente le imposte alla fonte riscosse all'Amministrazione cantonale delle imposte giusta le sue istruzioni. In caso di consegna tardiva è calcolato un interesse di mora tenor l'articolo 164 LIFD ¹⁾.

Art. 15

2. Provvigione di riscossione per l'imposta alla fonte (art. 13 OIFo)

Per la sua collaborazione il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 2 per cento dell'ammontare dell'imposta alla fonte conteggiato.

Art. 16²⁾

3. Riscossione e scadenza (art. 161 cpv. 1 LIFD)

Le imposte vengono riscosse in un unico importo e non a rate.

VI. Indennità dei comuni**Art. 17**

Dimensione

¹ ... ¹⁾

¹⁾ RS 642.11

²⁾ Sulla base dell'art. 161 cpv. 1 LIFD in unione all'art. 1 dell'ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RS 642.124) l'Amministrazione cantonale delle imposte dei Grigioni decide: 1. Le imposte federali dirette delle persone giuridiche, il cui esercizio commerciale non coincide con l'anno civile, scadono due mesi dopo la chiusura dell'esercizio commerciale. 2. Sono salvi i termini particolari di scadenza secondo l'articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD. Cfr. pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale del 30 dicembre 1994.

² Per la riscossione dell'imposta federale giusta l'articolo 14 capoverso 3 il comune riceve una provvigione dell'1 per cento dell'importo riscosso.

¹⁾ Abrogazione giusta DGC del 30 mar. 1999, vedi nota all'art. 6

VII. Diritto cantonale

Art. 18

Legge cantonale
sulle imposte

Per quanto il diritto federale e la presente ordinanza non prescrivano altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni ¹⁾.

VIII. Disposizioni finali

Art. 18a ²⁾

1. Spese
straordinarie

Le spese straordinarie maturate nel periodo fiscale 1999/2000 devono essere dedotte dai redditi imponibili posti alla base del periodo fiscale 2001 e 2002, per quanto sussista l'assoggettamento nel Cantone.

Art. 19

2. Abrogazione
del diritto
previgente

L'ordinanza d'esecuzione sulla riscossione di un'imposta per la difesa nazionale dell'8 aprile 1941 ³⁾ è abrogata.

Art. 20

3. Entrata in
vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1995.

¹⁾ CSC 720.000

²⁾ Introduzione giusta DGC del 30 mar. 1999, vedi nota all'art. 6

³⁾ Non tradotta in italiano. Per la versione tedesca vedi AGS 1959, 70 e AGS 1967, 367